

# TI\_GERICHTE 14.2002.31 vom 9. September 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-09-09, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2002.31](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2002.31)

FR: TI\_GERICHTE 14.2002.31 du 9 septembre 2002

IT: TI\_GERICHTE 14.2002.31 del 9 settembre 2002

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 1

Secondo l'art. 20 cpv. 2 LALEF "all'udienza le parti possono esporre le loro domande, le eccezioni d'ordine e di merito e dovranno produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non fossero già stati prodotti unitamente all'istanza scritta". In sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuove eccezioni (cfr. art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989, p. 333). La convenuta all'udienza di contraddittorio del 4 ottobre 2001 ha sollevato unicamente l'eccezione secondo cui i documenti da lei sottoscritti al momento del ricovero in clinica sarebbero nulli, in quanto ella a quel momento non sarebbe stata in grado di intendere e di volere. In sede di appello \_\_\_\_\_ si è opposta all'istanza di rigetto dell'opposizione sollevando eccezioni diverse da quelle proposte in prima sede. Tali eccezioni risultano pertanto irricevibili, ritenuto comunque che il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. in Rep 1989 pag. 331).

### E. 1.1

L'opposizione interposta da \_\_\_\_\_ al precetto esecutivo n. \_\_\_\_\_ del 2/6 agosto 2001 dell'UEF di Riviera è rigettata in via provvisoria per fr. 6'365.-- oltre interessi al 5% dal 6 agosto 2001. 2. La tassa di giustizia di fr. 50.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico per 1/3 di \_\_\_\_\_ e per 2/3 di \_\_\_\_\_, che rifonderà a \_\_\_\_\_ fr. 20.-- per parte di indennità." II. La domanda di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio di \_\_\_\_\_ è respinta. III. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 75.--, è posta a carico per 2/3 di \_\_\_\_\_ e per un 1/3 di \_\_\_\_\_ rifonderà a \_\_\_\_\_ fr. 30.-- per parte di indennità. IV. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il  
presidente Il segretario

### E. 2

a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di

denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. *Conditio sine qua non* è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Cometta, op. cit., in Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti). b) Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente l'indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 330).

### **E. 3**

L'esecuzione in rassegna si fonda sul "formulario accettazione pazienti" del 10 gennaio 2000, sottoscritto dall'escussa (doc. B), mediante il quale \_\_\_\_\_ ha riconosciuto l'importo di fr. 685.-- quale diaria per la degenza in prima classe presso la \_\_\_\_\_ e si è impegnata a corrispondere le spese relative alla cura in base alle tariffe vigenti presso la clinica istante. Il doc. B costituisce titolo di rigetto dell'opposizione per l'importo di fr. 6'365.-- richiesto dalla precedente a titolo di diaria e corrispondente a fr. 335.-- al giorno - quale differenza tra quanto dovuto per la degenza in prima classe e quanto corrisposto dalla cassa malati dell'escussa - per il periodo di permanenza in clinica di 19 giorni di \_\_\_\_\_. Per quanto riguarda gli interessi il rigetto dell'opposizione può essere concesso unicamente al tasso legale del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) a far tempo dalla messa in mora corrispondente alla notifica del PE (6 agosto 2001). A differenza di quanto ritenuto dal primo giudice il "formulario accettazione pazienti" non costituisce invece titolo di rigetto dell'opposizione per fr. 2'843.10, richiesti per spese di cura per la durata della degenza di \_\_\_\_\_ presso la clinica istante, ritenuto che nel doc. B non è stato precisato, perché per ovvie ragioni non lo poteva essere al momento dell'inizio della degenza, il genere delle cure che sarebbero state fornite all'escussa ed il loro costo unitario. Di conseguenza, non avendo \_\_\_\_\_ esplicitamente riconosciuto l'importo richiesto per cure mediche sia nella sua totale estensione come pure nei costi unitari, il "formulario accettazione pazienti" non è idoneo a legittimare al rigetto dell'opposizione per tali costi.

### **E. 4**

a) Con l'allegato ricorsuale \_\_\_\_\_ ha postulato l'ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. \_\_\_\_\_, ritenuto che ella non svolgerebbe più alcuna attività lavorativa, non percependo quindi alcun reddito, e sarebbe inoltre sommersa di debiti. b) Il 30 luglio 2002 è entrata in vigore la Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria del 3 giugno 2002 (Lag), che disciplina gli istituti del patrocinio d'ufficio e dell'assistenza giudiziaria nei procedimenti civili, esecutivi, amministrativi e penali (art. 1 Lag). Per la norma di diritto intertemporale di cui all'art. 37, la Lag si applica alle domande di assistenza giudiziaria e alle procedure per la designazione del patrocinatore d'ufficio introdotte dopo la sua entrata in vigore. Nel caso di specie, ritenuto che \_\_\_\_\_ ha postulato l'ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. \_\_\_\_\_ il 10 aprile 2002 ne risulta l'inapplicabilità della nuova legge. La domanda della ricorrente deve essere pertanto trattata in base ai principi e alle norme vigenti all'epoca della sua presentazione. c) L'assistenza giudiziaria è concessa dal diritto cantonale nei limiti dell'art. 29 cpv. 3 Cost., con effetto dal momento della domanda, a chi giustifica di non poter sopperire alle spese della lite, a condizione che la vertenza presenti probabilità di esito favorevole (art. 27 cpv. 1 LALEF). Il

gratuito patrocinio è concesso se, date le condizioni precedenti, il richiedente non è in grado di agire con atti propri (art. 27 cpv. 3 LALEF). d) Dalla notifica di tassazione relativa al biennio fiscale 2001/2002 emessa l'8 aprile 2002 e dagli estratti del sommario del Comune di \_\_\_\_\_ risulta che il marito \_\_\_\_\_ dispone di una sostanza immobiliare di fr. 196'257.-- ai valori di stima ufficiale, composta sia dall'abitazione familiare con giardino che da un altro fabbricato di non trascurabili dimensioni. Dalla stessa notifica di tassazione emerge che la famiglia di \_\_\_\_\_, composta di due adulti e di una figlia minore, la figlia \_\_\_\_\_ essendo oramai soggetto fiscale indipendente dai genitori, dispone di un reddito lordo di fr. 103'987.-- e di un reddito imponibile, corrispondente al reddito lordo epurato tra l'altro dagli oneri ipotecari e dalle spese per l'assicurazione malattia, di fr. 53'814.--. \_\_\_\_\_ con la produzione il 29 agosto 2002 di solo parte della documentazione richiestale con ordinanza del 15 luglio 2002, non ha apportato la prova del suo stato d'indigenza, ma al contrario ha chiaramente dimostrato di poter sopperire alle spese della lite. Per questo motivo l'istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio deve essere respinta.

#### **E. 5**

L'appello

#### **E. 10**

aprile 2002 di \_\_\_\_\_, è parzialmente accolto. I.1. Di conseguenza, i dispositivi n. 1 e n. 2 della sentenza 11 marzo 2002 del Pretore del Distretto di Riviera vengono riformati come segue: “ 1. L'istanza 28 agosto 2001 di \_\_\_\_\_, è parzialmente accolta .

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.